



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
(Provincia di Livorno)

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale di Campiglia M.ma n. 120
del 22/12/2011

Modificata con atto C.C. n. 45 del 03/06/2013 e con atto C.C. n. 15^{el}
del 28/04/2023

INDICE

ART.		PAG.
1	<i>Istituzione e presupposto dell'imposta</i>	3
2	<i>Destinazione dell'imposta</i>	3
3	<i>Soggetti passivi</i>	4
4	<i>Soggetti responsabili e adempimenti tributari</i>	4
5	<i>Misura dell'imposta</i>	5
6	<i>Esenzioni</i>	5
7	<i>Disposizioni in tema di accertamento e controlli</i>	6
8	<i>Sanzioni amministrative e tributarie</i>	6
9	<i>Riscossione coattiva</i>	7
10	<i>Rimborsi</i>	7
11	<i>Funzionario responsabile dell'imposta</i>	7
12	<i>Istanze di interpello e chiarimenti</i>	7
13	<i>Disposizioni finali e transitorie</i>	7

ART. 1 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

È istituita l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2012;

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di soggiorno.

Presupposto dell'imposta è il soggiorno e pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere e all'aperto che offrono alloggio.

Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Alberghi
- Residenze turistico-alberghiere
- Affittacamere
- Bed & breakfast
- Agriturismi
- Campeggi
- Villaggi turistici
- Aree di sosta
- Parchi di vacanza
- Strutture ricettive extra- alberghiere per la ospitalità collettiva
- Casa per ferie
- Ostelli per la gioventù
- Strutture ricettive extra- alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione
- Case e appartamenti per vacanze
- Residenze d'epoca
- Residence

L'imposta si applica per ciascun anno solare, per i soggiorni che avvengono dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per l'anno 2023, in deroga al precedente periodo, l'imposta si applica dal 1° aprile al 31 dicembre.

ART. 2 - DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare direttamente o indirettamente i seguenti interventi a favore del turismo:

- Gestione del sistema dei parchi, dei musei e delle aree naturali e protette di interesse locale;

- Promozione della ricettività locale;
- Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti d'eccellenza anche in ambito intercomunale;
- Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica;
- Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali rilevanti per l'attrazione turistica;
- Sviluppo di punti di accoglienza e sportelli per il turismo;
- Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti locali;
- Incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso strutture ricettive nei periodi di bassa stagione;
- Finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;

La Giunta Comunale annualmente presenta al Consiglio Comunale una relazione sulla realizzazione degli interventi.

ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e che non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Campiglia Marittima.

ART. 4 – SOGGETTI RESPONSABILI E ADEMPIMENTI TRIBUTARI

I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione delle dichiarazioni, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Risponde agli obblighi del gestore delle strutture ricettive anche il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017;

Fanno inoltre capo al gestore i seguenti adempimenti:

- a) informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo, nonché rilasciare quietanza in seguito alla riscossione dell'imposta;
- b) richiedere, in concomitanza con l'inizio delle attività, le credenziali per la registrazione delle proprie strutture al portale per la gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Campiglia Marittima
- c) riversare al Comune creditore, entro il giorno sedici del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre solare, le somme riscosse dai soggetti passivi e

oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini di adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso/parziale versamento;

- d) presentare trimestralmente al Comune, entro il giorno sedici del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre solare, una dichiarazione contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel trimestre precedente, comprensiva del numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, del relativo periodo di permanenza, del numero dei soggetti esenti in base all'articolo 6 del Regolamento, dell'imposta dovuta e degli estremi del versamento della medesima, nonché di eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
- e) a decorrere dall'anno 2020, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli obblighi di comunicazione periodica e di dichiarazione si considerano assolti con l'inserimento di tutti i dati sopra specificati, compresi gli estremi del pagamento, nel portale per la gestione dell'imposta di soggiorno fornito dall'Ente. L'obbligo di comunicazione periodica/dichiarazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel periodo di riferimento. Gli obblighi di cui al periodo precedente sono espletati, di regola, in modalità telematica; è fatta salva la presentazione dei modelli richiesti in forma cartacea, ove il gestore sia impossibilitato ad assolvere agli obblighi predetti in modalità telematica;

I dati da dichiarare devono essere riferiti a ciascuna struttura ricettiva gestita, quindi per ognuna deve essere prodotta apposita dichiarazione. A tal fine per singola struttura ricettiva si deve intendere quella struttura, ancorché complessa e/o con diversi servizi alla clientela, che per caratteristiche fisiche o di ubicazione e per caratteristiche gestionali assuma un'autonoma ed unitaria rilevanza funzionale.

ART. 5 – MISURA DELL'IMPOSTA

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 1 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

ART. 6 - ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) I minori entro il dodicesimo anno di età;
- b) I familiari di soggetti ricoverati presso strutture ospedaliere e che hanno la necessità, al fine di garantire la necessaria assistenza, di soggiornare presso

strutture ricettive di cui all'art. 1.

- c) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1
- d) Coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso;
- e) Le gite scolastiche e accompagnatori
- f) I portatori di handicap non autosufficienti ai sensi della Legge 104/92 Art. 3, comma 3, e il loro accompagnatore
- g) Pernottamenti oltre il 15°giorno

L'esenzione di cui ai punti b) c) d) e) f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al responsabile degli obblighi tributari di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

ART. 7 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Il Comune effettua il controllo degli adempimenti relativi all'Imposta di soggiorno e del rispetto degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 4;

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:

- a) Invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) Richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

I gestori delle strutture ricettive devono adempiere a quanto previsto ai precedenti punti a), b) e c) entro 60 giorni.

ART. 8 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento trimestrale dell'imposta si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 .

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo 4 da parte del responsabile degli obblighi tributari si applica la sanzione dal 100 al 200% dell'importo dovuto;

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/97, in tema di ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano

iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;

Per la violazione all'obbligo d'informazione di cui all'art. 7, comma 3, da parte del gestore del responsabile degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge 689/1981;

Alle violazioni del presente regolamento si applicano tutti gli altri principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471-472-473, ed in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 9, 16, e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

ART. 9 – RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse con le modalità previste dai regolamenti comunali.

ART.10 – RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dai gestori delle strutture ricettive entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 12,00.

ART. 11– FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

La Giunta Comunale provvede con proprio atto alla nomina del Funzionario responsabile dell'Imposta di soggiorno.

Il Funzionario responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art 12 – ISTANZE DI INTERPELLO E CHIARIMENTI

I gestori delle strutture ricettive possono chiedere al Comune chiarimenti in ordine alla concreta applicazione dell'Imposta prospettando eventualmente anche una soluzione interpretativa. Il Comune, a mezzo del Funzionario responsabile di cui all'art. 11, risponde entro 30 giorni.

ART. 13 – DECORRENZA DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'applicazione dell'Imposta di soggiorno decorre dal 1 gennaio 2012.